

AGENZIA DEL DEMANIO

Il Direttore

*Trasmesso per posta elettronica
Non segue originale*

Roma, 10/05/2019
Prot. n. 8030

Alle Amministrazioni presenti nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 196/2009, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti Previdenziali, nonché del Ministero degli Affari Esteri con riferimento ai beni immobili all'estero

(tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del demanio)

E, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, n. 97 00187 Roma

segreteria.capogabinetto@tesoro.it

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IX
Via XX Settembre, n. 97

00187 Roma

rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del coordinamento Legislativo Finanze
Via XX Settembre, n. 97 00187 Roma

gabmin.legislativo.finanze@tesoro.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità

Via dei Normanni,5

00184 Roma

df.daf@pce.finanze.it

Seguito prot. 2013/29348 del 09/12/2013

prot. 2013/29349 del 09/12/2013

Oggetto: Rilascio parere di congruità per operazioni immobiliari delle Amministrazioni pubbliche: acquisto immobili, commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 dei D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come introdotti dall'art. 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; canoni di locazione passiva, art. 3, comma 7 del D.L. 95/2010 modificato dall'art. 24, co. 4, del D.L. 66/2014.

Con le note a margine, cui si fa seguito, questa Agenzia aveva fornito prime indicazioni operative circa la procedura da porre in essere da parte delle Amministrazioni in indirizzo, con



particolare riguardo alle operazioni di acquisto immobiliari da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Come noto, il citato disposto normativo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto, fermo restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per quanto non prevista per gli Enti Territoriali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale, da attuarsi con decreto anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento, le Amministrazioni devono acquisire l'attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, cui dovrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute.

Sul punto, sia il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno riconosciuto la necessaria onerosità di detto rimborso, che in sede di prima applicazione della norma, l'Agenzia aveva determinato forfaitariamente in Euro 300,00 per ogni parere rilasciato, riservandosi, per trattazioni di particolare complessità, di valutare un rimborso più idoneo.

Detti primi indirizzi nascevano dall'esigenza di dare immediato avvio alle previsioni normative, individuando una modalità per il rimborso semplice e chiara, nel presupposto che la gran parte delle operazioni riguardasse immobili di piccole dimensioni, caratterizzati da valutazioni piuttosto ordinarie.

A distanza di alcuni anni è emersa una significativa numerosità di istanze con valori immobiliari piuttosto elevati e valutazioni complesse, le quali, pertanto, richiedono una maggiore corrispondenza tra i costi sostenuti da parte di questa Agenzia e i relativi rimborsi.

Conseguentemente la revisione delle modalità di determinazione del rimborso è stata impostata differenziando le richieste in ragione del valore immobiliare degli acquisti/locazioni e relazionandole all'effettivo impegno lavorativo.

Ciò premesso, nel prospetto che segue si dettagliano, per ciascuna soglia di prezzo di acquisto o di canone di locazione, quest'ultimo riferito al sessennio, gli importi da riconoscersi all'Agenzia del demanio quale rimborso spese per le attività di competenza sostenute per il rilascio del parere di congruità.

Importo stima	fino a € 50.000	fino a €200.000	fino a €1.000.000	fino a €10.000.000	oltre €10.000.000
Rimborso per ciascun parere di congruità	€ 350,00	€ 550,00	€ 1.500,00	€ 4.800,00	€ 9.100,00

Nel far riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni o chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti.

Prefetto Carpino

